



Città
metropolitana
di Milano

**AREA INFRASTRUTTURE
SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE**

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI E SERVIZI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE DI
COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

PER IL TRIENNIO 2026-2028
(4 LOTTI)

**LOTTO 1 EST 1 > CUP I37H25001950001 - CUI L08911820960202600016 – CIG
BB119B4CD3**

**LOTTO 2 EST 2 > CUP I87H25001730001 - CUI L08911820960202600017 – CIG
BB119B5DA6**

**LOTTO 3 OVEST 1> CUP I57H25001870001 - CUI L08911820960202600018 –
CIG BB119B6E79**

**LOTTO 4 OVEST 2 > CUP I57H25001880001 - CUI L08911820960202600019 – CIG
BB119B7F4C**

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO-

Il Progettista:	Arch. Giuseppe Raia
-----------------	---------------------

Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione	(?)
---	-----

Il Responsabile Unico Di Progetto:	Ing. Gabriele Olivari
---------------------------------------	-----------------------

Il Direttore del Settore:	Ing. Gabriele Olivari
---------------------------	-----------------------

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'

PROVINCIALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – Lotto

> CUP. _____ - CUI. _____

CIG _____

Il presente Contratto Attuativo è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 (di seguito Codice o anche Codice dei Contratti)

La stipula di ogni Contratto Attuativo potrà avvenire, in relazione alle necessità, tramite scrittura privata e/o scambio di corrispondenza.

L'Anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Milano, nel palazzo della Città metropolitana di Milano, Via Vivaio n. 1,

(eventuale) avanti a me Dott. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, Ufficiale rogante ai sensi dell'art. 97 comma 4 – lett. c del T.U. 18.08.2000 n. 267 sono presenti;

Il Dott. Ing. Gabriele Olivari, domiciliato per la carica in Milano, Via Vivaio n.1, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano con sede in Milano Via Vivaio n.1, Codice fiscale/partita IVA 08911820960 ai sensi dell'art.107 - comma 3 -lett. c. - T.U. del 18.8.2000, n.267;

E

L'Impresa/Società da....., con sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____ Via _____, nella persona del legale Rappresentante Sig. _____, nato a _____ il giorno _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____ Via _____, capitale sociale Euro _____ iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____ partita I.V.A. e Codice Fiscale n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____ Via _____, la mandante con sede legale in _____ Via _____, capitale sociale Euro _____ iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____ partita I.V.A. e Codice Fiscale n. _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____ Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____), nel seguito per brevità denominato "Appaltatore"; (così come risulta dal Documento di verifica autocertificazione n. ... del ... acquisito dal sito "Verifiche PA", documento che le parti dispensano dall'allegare al presente contratto).

PREMESSO

- che la Città Metropolitana di Milano ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI N. 4 ACCORDI QUADRO, CIASCUNO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE DI COMPETENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, PER IL TRIENNIO 2026/2028” (di seguito “Procedura”);
- che ai sensi dell’art. 59 del Codice dei Contratti, la suddetta Procedura è stata indetta da Città Metropolitana, al fine di aggiudicare più Accordi Quadro;
- che all’esito della Procedura con provvedimento n. del è stato aggiudicato il Lotto n.2 in favore dell’Operatore Economico in epigrafe;
- che per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Operatore Economico ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- che per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dai Contratti Attuativi che potranno essere stipulati con la Stazione Appaltante e dai relativi Ordini di Lavoro;
- che Città Metropolitana di Milano ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte dell’Appaltatore in epigrafe;
- *che l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, e previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara e Città Metropolitana ha provveduto a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore;*

IN ALTERNATIVA

- *che le verifiche previste dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara non sono concluse, e pertanto il presente Contratto Attuativo viene sottoscritto nelle more della loro conclusione: sotto condizione risolutiva .*

ULTERIORE ALTERNATIVA

- *che alla data di sottoscrizione del presente Contratto Attuativo le verifiche previste dalla normativa antimafia non sono concluse, e che l’Accordo Quadro stesso è stato firmato nelle more del completamento di tali verifiche previste dalla normativa antimafia, conseguentemente, viene sottoscritto sotto condizione risolutiva.*
- che Città Metropolitana intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Attuativi dello stesso;
- che Città Metropolitana ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Attuativo;

- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, definisce in modo adeguato e completo le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto Attuativo nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- che il CIG dell'Accordo Quadro del Lotto _____ è il seguente: _____ (CIG Padre);
- che il CIG del presente Contratto Attuativo è _____
- che il Contratto Attuativo diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'art. 18 comma 8 del Codice;
- che l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nell'Accordo Quadro;
- che l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile per infortuni o danni eventualmente causati nell'esecuzione dell'appalto a persone e/o beni della Stazione Appaltante in epigrafe, di terzi, compresi i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nell'Accordo Quadro;
- che l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia fideiussoria, di cui all'art. 125 comma 1 del Codice, come previsto dall'art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto;
- che costituiscono parte integrante del presente Contratto Attuativo lo schema dell'OdL ed il Verbale di Completamento dell'Offerta;
- che ancorché non materialmente allegato al presente Contratto Attuativo, si rimanda alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
- che, in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 2012, l'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Città Metropolitana di Milano per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Richiamate le sopra riportate premesse come parte integrante del presente atto, le parti, come in epigrafe rappresentate,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 — Premesse ed allegati

1.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- Accordo Quadro stipulato con l'Appaltatore
- Elaborati progettuali richiesti/predisposti per il singolo intervento
- Eventuale Verbale di Completamento recante le integrazioni alla offerta eventualmente richieste dalla Città metropolitana
- Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
- Schema dell'OdL
- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile e garanzia definitiva

;

1.2 Per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Attuativo che non siano espressamente regolati nel presente contratto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo.

Le Parti espressamente convengono che l'Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Attuativo e che, in caso di contrasto tra le prescrizioni dell'Accordo Quadro e quelle del presente Contratto, prevarranno le prime, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto, con riferimento ad aspetti non sostanziali.

Articolo 2 — Oggetto del Contratto Attuativo

2.1. L'oggetto del presente Contratto Attuativo consiste nell'affidamento dei **“Lavori e servizi di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale di competenza della Città Metropolitana di Milano – Lotto _____ CUP. _____ - CUI _____ CIG _____”**, come meglio individuati, quanto alla tipologia dei lavori nel Capitolato Speciale di Appalto-Parte Tecnica, e relativi Allegati --YY--e che saranno ordinati mediante successivi Ordini di Lavoro.

2.2. Con il presente Contratto Attuativo è affidata all'Aggiudicatario l'esecuzione di prestazioni professionali di cui alla clausola 30.2 del Capitolato Speciale di Appalto in quanto necessarie e funzionali alla realizzazione delle prestazioni manutentive straordinarie oggetto dell'Accordo Quadro.

2.3. Le suindicate prestazioni contrattuali devono essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.

2.4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i lavori secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

2.5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare, Capitolato Speciale di Appalto e dall'Accordo Quadro.

2.6. Qualora l'Appaltatore abbia formulato in sede di gara proposte migliorative delle prestazioni, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Articolo 3 - Rappresentante dell'Appaltatore. Direttore Tecnico. Elezione di domicilio.

3.1. La persona fisica incaricata del ruolo di Rappresentante dell'Appaltatore designata in sede di partecipazione all'Accordo Quadro, è Sig.----- nato/a -----, residente in ----- C.F. -----

3.2. Qualora diverso dal soggetto indicato al comma precedente, il Rappresentante nominato dall'Appaltatore, responsabile per tutta l'esecuzione del presente Contratto Attuativo è Sig.----- nato/a -----, residente in ----- C.F. -----.

3.3. In caso di impedimento o di assenza, il sostituto del Rappresentante dell'Appaltatore è Sig.----- nato/a -----

a -----, residente in ----- C.F. -----

3.4. Compito del Rappresentante dell'Appaltatore è quello di coordinare le attività correlate all'oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

3.5. La persona fisica incaricata dall'Appaltatore quale Direttore Tecnico di Cantiere, è Sig. ----- nato/a a -----, residente in ----- C.F. -----

3.6. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Attuativo, dichiara di eleggere domicilio in Milano _____. Il domicilio digitale è _____.

3.7. Presso entrambi i domicili del precedente comma si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione riguardanti l'esecuzione del presente Contratto Attuativo.

Articolo 4. Struttura di Gestione di Commessa e sede operativa

4.1. La composizione della Struttura di Gestione di Commessa coincide con quella indicata in Offerta.

Le persone fisiche che la compongono sono:

Sig. ----- nato/a a -----, residente in ----- C.F. -----

Sig. ----- nato/a a -----, residente in ----- C.F. -----

4.2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di autorizzare la sostituzione dei componenti della Struttura di Gestione, solo nei casi e con le modalità prescritte dall'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

4.3. L'Appaltatore indica quale *sede operativa*, come definita all'art. 6.1 Capitolato speciale d'appalto – parte generale (adeguato impianto di cantiere, magazzino per il ricovero dei mezzi e attrezzature, nonché di un ufficio per il personale tecnico e amministrativo), ai fini dell'esecuzione del presente contratto la seguente:
-----via-----indirizzo.....

Articolo 5. Oneri e Obblighi dell'Appaltatore

5.1. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti terzi, ivi compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore e/o della Stazione Appaltante a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Attuativo, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.

5.2. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

5.3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le relative disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, al quale si rinvia espressamente.

6. Durata del Contratto Attuativo

- 6.1.** Il Contratto Attuativo sarà efficace tra le parti a far data dalla stipulazione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Attuativo.
- 6.2.** I lavori oggetto del presente Contratto Attuativo hanno durata di giorni _____ naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 6.3.** La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 121 del Codice, può essere disposta secondo le previsioni e modalità del Capitolato Speciale di Appalto.
- 6.4.** L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi specificati nel Capitolato Speciale di Appalto
- 6.5.** Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 121 del Codice, con comunicazione scritta.
- 6.6.** Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la Stazione Appaltante si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Attuativo.

Articolo 7. Corrispettivo, anticipazione, modalità e termini di pagamento

7.1. L'importo del presente Contratto Attuativo è pari a €, oltre IVA e oneri di legge, comprensivi dei costi della manodopera come per legge e di cui €, per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, ed è stato individuato applicando i prezzi unitari dell'Elenco prezzi, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore.

Il corrispettivo, determinato a "*misura*", secondo quanto specificato dalla Stazione Appaltante all'atto dell'emissione dell'OdL, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte. Al corrispettivo suindicato non troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 1664 cc.

7.2. Come disposto dall'art. 60 del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi. Le modalità specifiche di applicazione delle clausole di revisione prezzi sono disciplinate dall'allegato II.2-bis del Codice e come specificato nel Capitolato Speciale all'art. 38

7.3. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i lavori e le prestazioni contrattuali appaltate nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale.

7.4. Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice, sarà corrisposta nei termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

7.5. In conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

7.6. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c:, Banca: Gruppo, Agenzia: ABI CAB:, CIN:, IBAN:.....

Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome:Data e luogo di nascita:
- Indirizzo di residenza:.....
- Nazionalità:
- Codice fiscale:

7.7. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Attuativo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 comma 9 della L. n. 136/2010.

7.8. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 comma 9 della L. n. 136/2010.

7.9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. n. 136/2010. La Stazione Appaltante avrà pertanto il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Attuativo ex art.1456 cc in caso di violazione delle disposizioni di detto comma. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

7.10. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto e nell'Accordo Quadro.

Articolo 8 — Divieto di modifiche dell'appaltatore e varianti della Stazione Appaltante

Si applicano le relative disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, al quale si rinvia espressamente.

Articolo 9 — Garanzia definitiva e polizza di assicurazione

9.1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente Contratto Attuativo, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al

D.M. n. 193/2022, costituita mediante [cauzione/fideiussione] n.in data....//...//... rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un importo pari a €, con durata fino a..... .

9.2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli artt. 1944 e 1957 cc, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato secondo le previsioni del Capitolato Speciale di Appalto. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

9.3. L'Appaltatore è munito della seguente polizza di assicurazione RCT/RCO contraddistinta al n....., sottoscritta in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo pari a €in conformità al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di Appalto. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione. L'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto.

Articolo 10 — Subappalto

10.1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

[.....].

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

L'appaltatore si impegna a stipulare i contratti di subappalto in misura non inferiore al 20 % delle prestazioni subappaltabili -salvo indicazione nell'offerta di una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento di affidamento delle prestazioni che si intendono subappaltare- con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1 comma 1 lettera o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023.

10.2. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro oppure di un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante sentito il DL e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 10.09.2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 119 comma 11, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

10.3. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa dei subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari.

10.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione Appaltante revocherà l'autorizzazione.

L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto clausole di revisione prezzi, determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2bis al D. Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 comma 2 del medesimo Codice.

10.5 L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice dei Contratti.

10.6 Nel caso in cui l'esecuzione delle attività subappaltate formi oggetto di ulteriore subappalto, si applica quanto disposto dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto, come disposto dal comma 17 dell'art. 119 del Codice medesimo.

10. 7 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi 10.2. e 10.5, la Stazione Appaltante può risolvere *ex art.* 1456 cc il Contratto Attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 11 — Penali e premio di accelerazione

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Attuativo, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale giornaliera nei casi e secondo le condizioni e con le modalità stabilite e descritte dall'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto e dall'art. 14 dell'Accordo Quadro da intendersi integralmente trascritti.

In ogni caso, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori /dei servizi, sarà applicata all'Appaltatore, a norma dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023, una penale pari al 1 per mille (uno per mille euro) dell'ammontare netto contrattuale del contratto attuativo (ferma restando la possibilità per la D.L. di applicarla in misura maggiore quando la prestazione si riferisca a interventi o forniture connessi con la sicurezza della circolazione), aumentata delle maggiori spese per direzione, contabilità ed assistenza ai lavori sostenute dall'Appaltante nonché degli eventuali ulteriori danni subiti per effetto della maggiore durata dei lavori.

La penale, nella misura percentuale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Attuativo per cause imputabili all'Appaltatore;
- b. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Attuativo successiva ad un verbale di sospensione,

rispetto alla data fissata dal DL o dal RUP;

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Attuativo ai sensi dell'art. 1456 cc, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Attuativo, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Con riferimento al premio di accelerazione si richiama quanto disposto all'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto.

Il premio di accelerazione, stante la natura e tipologia degli interventi oggetto del presente Contratto Attuativo, è dovuto solo per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali inerenti manutenzioni straordinarie, oggetto dei Contratti Attuativi, che verranno definite nei singoli Contratti Attuativi, a condizione che richiedano l'uso di materiali strutturali o che comportino la trasformazione fisica di un bene o di una infrastruttura o la realizzazione di un'opera strutturale, comunque non rientranti nelle opere di ripristino e gestione del territorio o che non abbiano come risultato finale il mantenimento del normale funzionamento/utilità per il committente.

Se l'ultimazione dei lavori e dei servizi, avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, anche quando il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

L'ammontare del premio è previsto secondo le prescrizioni dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs 36/2023 ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio sarà pari allo 0,5 per mille dell'importo del contratto attuativo per ogni giorno di anticipo, per un massimo di giorni trenta. Il relativo importo troverà capienza nei limiti delle somme relative all'intervento, a disposizione della Amministrazione.

L'ammontare del premio è commisurato secondo le prescrizioni dell'art. 126 comma 2 del D.Lgs 36/2023 ed nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico alla voce "imprevisti", nonché nel limite del 50% delle economie derivanti dai ribassi d'asta.

Articolo 12 — Esecuzione in danno

È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo, di ordinare ad altro soggetto, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero ai sensi dell'art. 1456 cc, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Attuativo. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117 comma 5 del Codice, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

La Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 13— Risoluzione

13.1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Attuativo sono disciplinate dal Capitolato Speciale di Appalto e dall'Accordo Quadro e si intendono qui richiamate.

13.2. In aggiunta alle ipotesi di cui al punto precedente, l'Appaltatore può risolvere ai sensi dell'art. 1456 cc il presente Contratto Attuativo al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Attuativo qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore;
- il mancato rispetto degli obblighi relativi al subappalto di cui all'art.10 punti 10.2. e 10.5 del presente Contratto Attuativo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 comma 9 bis della L. n. 136/2010, come previsto dalla clausola 7.9. del presente Contratto Attuativo;
- l'importo complessivo delle penali applicate, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale l'applicazione delle penali così come indicato al precedente art.11 del presente Contratto Attuativo

13.3. L'esito negativo delle verifiche antimafia determina l'avveramento della condizione risolutiva e pertanto il presente Contratto Attuativo si intenderà risolto.

Articolo 14 — Recesso

Le ipotesi di recesso dal presente Contratto Attuativo sono disciplinate dal Capitolato Speciale di Appalto all'art. 30 e dall'Accordo Quadro all'art. 16, che si intendono qui richiamati.

Articolo 15- Spese, imposte e tasse

L'appaltatore riconosce a proprio carico tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, relative al presente contratto, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 16 — Definizione del contenzioso- Transazione- Foro competente

Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto Attuativo possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 212 del Codice solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Nel caso non si raggiunga un accordo tra le parti, con transazione o accordo bonario o in via stragiudiziale, per ogni controversia attinente all'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Contratto Attuativo sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

È esclusa la competenza arbitrale. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto Attuativo, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dell'appalto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori.

Milano,

Per la Città metropolitana

Il Direttore del Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile

Ing. Gabriele Olivari

Per l'Appaltatore

.....